

Sentenza del 02/09/2010 n. 555 - Comm. Trib. Prov. Napoli**Intitolazione:**

RISCOSSIONE – Cartella esattoriale – Obbligo di indicazione dell'Agente della riscossione quale possibile controparte da convenire in giudizio – Sussiste – Mancato adempimento da parte del concessionario – Inefficacia giuridica della cartella – Sussiste.

Massima:

La mancata indicazione, nella cartella di pagamento, dell'Agente della riscossione quale possibile controparte avverso cui proporre ricorso e convenire in giudizio innanzi al giudice tributario, rappresenta violazione dell'art. 7, comma 2, lett. c) della legge 27/07/2000 n. 212, che fa obbligo all'Amministrazione finanziaria ed agli Agenti della riscossione di indicare al contribuente le modalità da osservare per impugnare l'atto impositivo, e costituisce vizio proprio della cartella che ne determina la sua inefficacia giuridica.

* massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.

Testo: